

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 2.12.2022 *La Nuova Procedura Civile, 3, 2022*

Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta nel quantum: compensazione delle spese di lite

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento delle domande attoree in misura notevolmente ridotta nel quantum, per dichiarare compensate nella misura della metà le spese di lite, dovendosi confermare che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche che vengono liquidate per l'intero in dispositivo in base al valore della causa ed alla natura delle questioni trattate, con condanna delle parti convenute in solido alla rifusione della restante metà in favore dell'attrice, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

NDR: in argomento si veda Cass. n. 10113 del 24/04/2018.

Tribunale di Milano, sentenza del 1.9.2022, n. 6988

In base alle risultanze istruttorie in atti, deve ritenersi acclarata la responsabilità esclusiva della convenuta omissis per il sinistro occorso in data 21.1.2017, responsabilità rispetto alla quale invero nulla hanno eccepito le parti convenute. Risulta infatti dal verbale di incidente sub doc. 1 att. che la sig.ra omissis ha dichiarato alla Polizia Locale di Segrate che, percorrendo via omissis giunta all'intersezione con via omissis si sarebbe fermata allo stop ed avrebbe quindi impegnato l'intersezione molto lentamente, stante la presenza di auto in sosta sull'angolo destro dell'incrocio, che le ostruivano la visuale, fino a che non sentiva un colpo sul fianco destro e si rendeva conto di essere entrata in collisione con il veicolo condotto dall'attrice. Gli stessi Agenti intervenuti venivano informati ed accertavano che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, provvedendo ai rilievi fotoplanimetrici, da cui emerge che il veicolo X condotto dalla omissis si era immesso per mt 5,00 nella carreggiata fino al punto d'urto, sicché appare evidente che, se davvero la convenuta fosse stata in fase di lento avanzamento, avrebbe avuto la possibilità di scorgere l'autovettura dell'attrice proveniente dalla sua sinistra, arrestandosi prima di invadere la semicarreggiata percorsa dalla sig.ra omissis. Dirimente per l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro appare anche la contestazione della infrazione della norma di cui all'art. 145 co. 5 C.d.S., che i verbalizzanti hanno notificato alla convenuta omissis dopo un approfondito esame della dinamica del sinistro.

Si rammenta al riguardo che "nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente" (Cass. n. 13672/2019).

Acclarato ciò, non rimane dunque che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.

Riguardo al danno biologico lamentato dall'attrice, stante la quantificazione operata dal nominato CTU omissis, condivisibile in quanto fondata su un accurato esame della documentazione medica agli atti, trova applicazione la legge n. 57/2001, poi trasfusa nel Codice delle Assicurazioni Private, vertendosi in materia di lesioni c.d. micropermanenti da sinistri derivanti dalla circolazione stradale. Va in particolare segnalato che i consulenti di parte, "in considerazione anche della ritenuta stabilizzazione del danno psichico", sono giunti concordemente con il CTU alla valutazione del danno, come da verbale allegato all'elaborato peritale, ove si legge quanto segue: "Inabilità temporanea relativa al 75%, giorni 7 (sette). Inabilità temporanea relativa al 50%, giorni 30 (trenta). Inabilità temporanea relativa al 25%, giorni 90 (novanta). Inabilità temporanea relativa al 15%, giorni 60 (sessanta). Grado di sofferenza psicofisica consequenziale all'inabilità temporanea, pari a 3 su 5. Danno biologico permanente pari al 9% (nove per cento), sottolineando come il livello di menomazione attuale non comprende sindromi psicologiche. Grado di sofferenza psicofisica consequenziale all'accertato danno biologico permanente, pari a 1 su 5. Per quanto riguarda l'incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa di infermiera professionale, si segnala che, a far tempo dal 23.9.2019, a seguito di visita presso il medico competente, la periziata veniva trasferita, in qualità di infermiera di ricerca, presso l'U.O. di endoscopia bilio-pancreatica. L'interessata dichiara riduzione delle indennità relative ai servizi notturni (non più effettuati) e l'impossibilità di effettuare lavoro straordinario. I riflessi sull'attività sportiva di pallavolista sono già stati valutati nell'ambito della sofferenza psicofisica. Sono documentate spese mediche omissis. La valutazione di cui sopra deve intendersi ristoratrice di tutte le richieste".

Sulla scorta della predetta quantificazione, il danno può essere liquidato nel modo seguente, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni, come da ultimo aggiornati con D.M. 8.6.2022. In particolare, può essere riconosciuto per l'invalidità temporanea l'importo in moneta attuale di € 2.890,80 (riconoscendosi l'importo di euro 50,79 aumentato del 10% per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, ovvero l'importo di € 55,86), mentre per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca della stabilizzazione dei postumi (28 anni,

nata il 1989), l'importo in moneta attuale di € 18.047,10. Si precisa che, ai sensi dell'art. 139 co. 3 Co.. As.., non si ritiene di poter concedere l'aumento massimo del 20% per l'inabilità temporanea, dal momento che in sede di CTU è stato stimato un grado di sofferenza psico-fisica pari a 3 in una scala da 1 a 5. Quanto all'inabilità permanente, pur essendo stato stimato un grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5, si reputa congruo anche in tal caso un aumento del 10% dell'importo base, in considerazione dell'incidenza del tipo di lesioni sulla pratica dello sport della pallavolo, pratica che è stata comprovata dall'attrice con i documenti da 240 a 302 (elenchi atleti tesserati per la società *omissis* per le stagioni da 2011/2012 a 2016/2017, nonché report fotografici). Complessivamente il danno in moneta attuale per inabilità temporanea e permanente è pari dunque a € 20.937,90. Tale importo, devalutato al 21.1.2017 (data del sinistro) e poi rivalutato anno per anno sino ad oggi e maggiorato di interessi legali in base ai criteri indicati da Cass. S.U. n. 1712/1995, è pari a € 21.329,14.

Quanto alle spese mediche, le stesse ammontano a € 8.831,80 (comprese le spese per la perizia medico-legale di parte redatta prima dell'introduzione del giudizio, mentre le spese di CTP per l'assistenza nel corso delle operazioni peritali saranno considerate tra le spese di lite). Non possono essere considerate le ulteriori spese fatte pervenire al CTU nel corso delle operazioni peritali, in quanto sostenute successivamente alla stabilizzazione dei postumi e, dunque, da ritenersi non in rapporto causale con le lesioni per cui è giudizio in base alla valutazione concordemente operata dal CTU e dai CTP.

Sommando i due superiori importi (21.329,14 + 8.831,80) si arriva a € 30.160,94.

Occorre a questo punto considerare che l'Assicurazione convenuta ha pacificamente corrisposto all'attore € 17.000,00 con assegno del 3.12.2018 ed € 11.507,00 con assegno del 13.1.2021, importi che occorre maggiorare di rivalutazione e di interessi dalle rispettive date di versamento alla data odierna, per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi la somma complessiva di € 31.632,78.

Ne consegue che gli importi corrisposti all'attrice in corso di causa (dopo la notifica dell'atto di citazione e dopo il deposito della CTU) da --- Assicurazioni s.p.a. sono integralmente satisfattivi del danno non patrimoniale come qui liquidato, oltre che delle spese legali stragiudiziali, che si liquidano, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività documentata, in € 1.148,00 oltre accessori.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento delle domande attoree in misura notevolmente ridotta nel quantum, per dichiarare compensate nella misura della metà le spese di lite ("La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche che vengono liquidate per l'intero in dispositivo in base al valore della causa ed alla natura delle questioni trattate, con condanna delle parti convenute in solido alla rifusione della restante metà in favore dell'attrice, da distrarsi in favore del procuratore antistatario" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018). Considerata la soccombenza nei rapporti con l'attrice della convenuta omissis, non si ritiene che la proposizione da parte di quest'ultima di domanda trasversale di manleva nei confronti di ---, già solidalmente responsabile ex lege, possa valere a derogare alla non ripetibilità delle spese di lite da parte del soccombente, tanto più in considerazione delle difese svolte dalla sig.ra *omissis*, per nulla incentrate sull'an e sulla eventuale limitazione della responsabilità in rapporto al sinistro. Va inoltre rilevato che --- non ha contrastato la domanda di manleva dell'assicurata, limitandosi a dedurre l'automatica operatività di tale manleva nei limiti del massimale di polizza, e riservandosi il diritto di agire in rivalsa, evidentemente in separato giudizio, qualora fossero emersi i relativi presupposti all'esito dell'istruttoria (v. prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di ---).

Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido per prevalente soccombenza.

Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta *omissis* per il sinistro di cui è causa, dichiara integralmente satisfattivi gli importi corrisposti in corso di causa all'attrice *omissis* dalla convenuta --- Assicurazioni s.p.a. rispetto a quanto liquidato a titolo di danno non patrimoniale e di spese legali stragiudiziali; compensate le spese di lite tra le parti nella misura della metà, dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a rifondere all'attrice, con distrazione in favore del procuratore antistatario, la restante metà di dette spese, che liquida per l'intero in € 1.762,00 per esborsi (ivi comprese le spese di CTP) ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico delle parti convenute in solido.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO